IL DIRITTO PENALE ALLA PROVA DELLA COVID-19 *

di **Alessandro Bernardi** ** – alessandro.bernardi@unife.it

In una situazione generale caratterizzata da incertezze di ogni tipo, sono stati precipitosamente varati in Italia molteplici testi normativi che contengono un insieme di misure preventive e punitive in via di progressiva razionalizzazione.

Il "diritto penale del coronavirus" attualmente in via di formazione è comunque chiamato a rispondere a plurime esigenze: non solo quella arcinota di neutralizzare il rischio-epidemia all'interno degli istituti di pena, ma anche quelle di tutela dei soggetti vulnerabili, di equa valutazione dei comportamenti antisociali commessi in stato di necessità, di tolleranza per le condotte di un personale sanitario soverchiato dall'emergenza.

1. **Premessa**

Come tutti gli addetti ai lavori sanno perfettamente, gli ultimi decenni sono stati caratterizzati dal susseguirsi di gravissime, sempre più frequenti epidemie e di vere e proprie pandemie caratterizzate da tassi di mortalità assai variabili, ma comunque sempre portatrici di un altissimo numero di decessi.

Eppure, il livello di allarme sociale suscitato dalla pandemia innescata dal nuovo coronavirus denominato SARS-CoV-2 non ha eguali nella storia moderna. A giusto titolo. Basti pensare all'elevatissima contagiosità di questo virus, alla sua capacità di indurre in una percentuale significativa di ammalati gravi forme di polmonite e financo la morte, di mettere in ginocchio la sanità pubblica anche dei Paesi meglio attrezzati, di stravolgere le abitudini di vita della massima parte degli abitanti del pianeta privandoli per un lasso di tempo tuttora sconosciuto ma comunque consistente di molti dei loro più elementari diritti e libertà fondamentali.

Non sembra dunque azzardato sostenere - all'unisono con Angela Merkel - che questa pestilenza convenzionalmente battezzata COVID-19 costituisca la massima sfida con cui l'umanità si è dovuta confrontare quantomeno dalla fine della seconda guerra mondiale.

Sembra qui opportuno mettere in vetrina tre dati.

1) Il virus ha colpito praticamente ogni Paese del mondo, stante che nel momento in cui si scrive ben 215 territori risultano ufficialmente toccati dal virus, mentre i pochissimi rimanenti non possiedono dati sanitari anche minimamente affidabili.

2) L'Europa è il continente con il maggior numero di ammalati, oltretutto ancora in forte crescita.

3) Attualmente l'Italia è il secondo Paese al mondo per numero ufficiale di morti, preceduto solo dagli Stati Uniti, che per altro hanno una popolazione sei volte superiore alla

**Editoriale pubblicato in Diritto penale e processo, n. 4/2020, p. 441-451*
*** Professore Ordinario di Diritto penale*

nostra. Quanto ai contagiati, il numero degli italiani colpiti dal SARS-CoV-2 è inferiore solo a quello degli statunitensi e degli spagnoli.

L'epidemia di COVID-19 è insomma un evento epocale, come tale destinato a incidere - ovunque ma specialmente in Italia - su ogni ambito della vita sociale. Nell'ambito medico-sanitario innanzitutto, ma in modo quasi altrettanto significativo anche nell'ambito economico e, per quello che qui interessa, nell'ambito giuridico. In un lasso di tempo brevissimo si è passati da una situazione di normalità a una situazione emergenziale che ripropone la ben nota contrapposizione tra stato di eccezione di schmittiana memoria e stato di diritto. Del resto, oggi il sentimento più sperimentato su scala universale è senz'altro la paura, che notoriamente si presta a mettere in pericolo le istituzioni democratiche.

Il sistema penale risulta al centro di questo quadro a tinte fosche.

2. **I plurimi profili del "diritto penale del coronavirus"**

In prima battuta, il "diritto penale del coronavirus" è volto a garantire il rispetto delle disposizioni finalizzate al contenimento di tale epidemia e dei molteplici rischi a questa correlati. Tuttavia, esso si rivela una entità assai più estesa ed eterogenea di quella appena abbozzata.

In ragione della sua totalizzante pervasività, la COVID-19 chiama infatti in causa il diritto penale in tutti i suoi possibili aspetti, sui quali nei prossimi mesi la giurisprudenza e la dottrina avranno senz'altro modo di confrontarsi. Resta il fatto che, sin d'ora, l'attuale epidemia tende a illuminare soprattutto taluni specifici problemi penali. In questa sede, dopo qualche breve considerazione in margine alle norme volte a sanzionare la trasgressione delle misure adottate per contrastare il coronavirus, ci si limiterà a evocare rapsodicamente tre diversi temi di crescente complessità.

Il primo concerne la tutela penale dei soggetti impegnati nel debellare il nuovo coronavirus e dei soggetti vulnerabili, gli uni e gli altri esposti a forme particolarmente odiose di criminalità; il secondo riguarda la questione delle condotte di aggressione patrimoniale realizzate in stato di necessità; il terzo attiene alle molteplici, specifiche forme di responsabilità colposa (di natura prevalentemente omissiva) correlate alla lotta alla COVID-19 indubbiamente favorite dalla felice disabitudine a confrontarsi con questo genere di rischi. Le questioni meritevoli di attenzione sarebbero, peraltro, assai più numerose: basti pensare al problema delle c.d. "scelte tragiche", in larga misura riconducibile - oltre beninteso alle caratteristiche intrinseche di tale epidemia, nonché alle pregresse e deprecabili scelte politiche volte a sottovalutare l'importanza del sistema sanitario nazionale - alle or or accennate forme di omissione; ovvero al problema relativo ai possibili provvedimenti da adottare per contenere il rischio dei contagi all'interno delle case di pena. Si tratta, peraltro, di questioni in questo momento assai dibattute, e sulle quali sono stati già pubblicati molti lavori, anche di notevole pregio.

3. **La problematica disciplina sanzionatoria delle violazioni alle generali prescrizioni anti-contagio**

A partire dal 31 gennaio 2020 moltissime sono state le fonti giuridiche varate in Italia al fine di contrastare l'epidemia. All'interno di esse, come si sa, oltremodo numerose sono le norme che contengono precetti supportati da misure punitive di vario tipo, e che sono state oggetto di commenti altrettanto numerosi. Rimandando ad essi per una analisi dettagliata delle fonti in questione, ci si limiterà qui a mettere a fuoco i tratti fondamentali di questa produzione giuridica relativamente alle disposizioni che comprimono i diritti e libertà dei cittadini.

La crisi determinata dalla COVID-19 è stata da subito affrontata dal nostro Governo con modalità ispirate palesemente al c.d. *precautionary constitutionalism*, dunque attribuendo alla salute il

rango di bene assoluto in vista della cui tutela ogni altro bene può essere sacrificato. Attraverso un ricorso ad oltranza allo strumento dei decreti-legge e soprattutto a quello delle ordinanze ministeriali, è stato introdotto un profluvio di rigide imposizioni comportamentali, tutelate da apposite sanzioni, limitative della massima parte delle libertà e dei diritti fondamentali. Il fatto di aver bypassato il Parlamento in ragione della lentezza dei suoi processi decisionali non ha però comportato un totale accentramento in capo all'esecutivo delle scelte dei comportamenti vietati. Infatti i testi in questione hanno lasciato alle regioni (e in un primo tempo financo ai comuni) un più o meno ampio margine di intervento, per consentire loro di dettare, attraverso apposite ordinanze regionali (e inizialmente anche sindacali), norme ritagliate sulle specifiche esigenze dei rispettivi territori e spesso destinate a mutare nel volgere di pochi giorni. In questo disorientante turbinio, sino a un certo momento l'unico punto fermo è stato costituito dal fatto che la violazione dei suddetti precetti comportava sempre - almeno sulla carta e in prima battuta - conseguenze di natura penale. Fin da subito si è quindi deciso di privilegiare l'intimidazione sulla responsabilizzazione; laddove, per conto, specie nella prima fase dell'epidemia, molti altri Stati europei avevano evitato di usare l'arma della sanzione, limitandosi a suggerire ai propri cittadini le condotte che era opportuno tenere per minimizzare i rischi derivanti dal virus. La scelta di prevenire per mezzo di una minaccia legale i comportamenti implicanti un pericolo di contagio non è venuta meno quando, col D.L. 25 marzo 2020, n. 19, si è deciso di depenalizzare la massima parte delle violazioni delle norme cautelari; anzi, lo scopo di tale riforma è stato proprio quello rendere la risposta punitiva più certa e pronta, dunque più carica di effetti deterrenti.

I testi in questione, ancorché in linea di massima accolti positivamente dalla maggior parte della popolazione, hanno suscitato innumerevoli rilievi nei commentatori, i cui accenti critici solo in parte sono stati mitigati dalla consapevolezza dell'assoluta eccezionalità del momento storico e della straordinaria urgenza di fronteggiare la nuova sfida.

In estrema sintesi, sembra possibile affermare che le critiche toccano essenzialmente tre diverse questioni concernenti rispettivamente: a) il contenuto precettivo delle prescrizioni varate; b) le fonti giuridiche e le tecniche normative utilizzate in relazione ad esse; c) la complessiva disciplina sanzionatoria del mancato rispetto delle suddette prescrizioni.

a) Quanto al contenuto precettivo delle norme anti-COVID-19, come già accennato il rapidissimo propagarsi del contagio ha presto convinto la massima parte degli studiosi e degli operatori del diritto del fatto che, in sede di bilanciamento, il diritto alla salute doveva prevalere sugli altri diritti e libertà individuali.

Attualmente, salvo eccezioni, le voci critiche in merito al *contenuto* delle restrizioni imposte dai testi normativi in oggetto sono dunque circoscritte a due questioni. *La prima questione* attiene alla sostanziale inidoneità di certi divieti ad assolvere una efficace funzione di contrasto all'avanzata del nuovo coronavirus. In particolare, una parte della dottrina ha ipotizzato l'irragionevolezza del divieto generalizzato e quasi assoluto di svolgere attività motorie, in quanto tali attività, se effettuate individualmente e in luoghi poco o nulla frequentati, comporterebbero (specialmente in talune fasce di praticanti) molti vantaggi a fronte di una quasi totale assenza di rischi di contagio per la collettività. A queste critiche, non certo peregrine, si può peraltro replicare osservando che, sia pure con fortissime limitazioni, una qualche attività motoria risulta pur sempre ammessa. Senza contare che una eventuale "licenza indiscriminata di passeggio" aprirebbe la strada a ogni tipo di abuso, data la difficoltà di controllare che il beneficiario non ne approfitti per recarsi presso altre abitazioni e persone, moltiplicando i rischi di contagio.

La seconda questione concerne il timore che l'assoluta necessità di combattere l'epidemia non induca a trascurare le esigenze dell'economia, già messa in ginocchio dalle attuali restrizioni e incapace di sopportare una lunga chiusura delle attività produttive, se non a scapito della fine

dello stato sociale e dunque anche della stessa salute dei cittadini. Ma, invero, di questo rischio l'attuale Governo sembra ben consapevole, come dimostra l'intenso dibattito al suo interno in vista di una progressiva riapertura di tali attività, onde contemperare al meglio le opposte esigenze.

b) In ogni caso, assai più che sul contenuto delle norme comportamentali varate per vincere l'epidemia, le critiche si sono appuntate *sulle fonti giuridiche e sulle tecniche normative utilizzate*. Le une e le altre, invero, sembrano evidenziare l'affermarsi di una "emergenza progressiva" che tende a trasmodare in un sotterraneo "stato di eccezione" e a ledere molti fondamentali principi costituzionali, senza che questa volta il diritto alla salute e la stessa straordinarietà della situazione possano sempre fungere da adeguati contrappesi alle suddette lesioni.

Tuttavia, specie per quanto concerne la molto discussa marginalizzazione del Parlamento e il sacrificio (o rimodulazione) della riserva di legge, non sembrano essere mancate le ragioni di necessità e urgenza atte a legittimare la rinuncia alle garanzie del vaglio parlamentare a favore della decretazione di urgenza.

Vero quanto appena detto, resta la complessiva disfunzionalità del vorticoso susseguirsi di precetti, la inopportunità del ricorso insistito alla tecnica del "rinvio a catena", l'intollerabilità di certe norme penali "più bianche del bianco", la conseguente, incredibile trasformazione dei Presidenti delle Regioni e financo dei sindaci comunali in legislatori penali paradossalmente gravati, in taluni casi limite, financo di veri e propri "obblighi di incriminazione".

Tutto ciò aiuta a spiegare il sollievo prodotto nei commentatori dal già ricordato D.L. 25 marzo 2020, n. 19, il quale si ingegna tra le altre cose sia di tassativizzare le misure limitative dei diritti e libertà applicabili (con conseguente contenimento della portata creatrice delle fonti governative e regionali indicate agli artt. 2 e 3 del medesimo decreto) sia di subordinare la legittimità di dette misure alla loro adeguatezza e proporzionalità rispetto ai contestuali rischi connessi all'epidemia.

Nel riordinare la normativa emergenziale varata per contenere la COVID-19, il suddetto decreto-legge ha cercato di restituire ad essa una qualche certezza e organicità; il testo in oggetto va dunque salutato con favore per i suoi molti pregi: a partire proprio da quello di aver riformato nel profondo la disciplina sanzionatoria prevista per le violazioni delle misure anti-coronavirus.

c) Da ultimo, occorre ricordare che le critiche non hanno risparmiato nemmeno *il complessivo quadro delle norme volte a punire il mancato rispetto delle prescrizioni comportamentali previste per prevenire il contagio*. Critiche che, invero, si sono appuntate soprattutto sulla sua originaria configurazione.

Al riguardo, si è a ragione parlato di "un uso ipertrofico, generalizzato e indifferenziato della norma penale" (G. Pighi), volto ad accomunare nel segno della sanzione criminale violazioni di diversa gravità che richiederebbero una più attenta modulazione della risposta punitiva in base alla specificità delle singole violazioni.

Qui preme innanzitutto sottolineare il particolarissimo iato esistente tra l'apparente valenza bagatellare di molte delle violazioni alle misure imposte ai cittadini e la gravità delle possibili conseguenze "con effetto valanga" derivanti da tali violazioni. Alla luce di questa considerazione è evidente che anche le sanzioni previste per le violazioni meno gravi e solo astrattamente pericolose, se da un lato non possono essere eccessivamente severe, dall'altro lato devono essere sufficientemente intimidanti e dunque, innanzitutto, certe e pronte.

Ben si spiegano quindi le voci tese a sottolineare l'estrema infelicità della scelta, effettuata dall'art. 3, comma 4, D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, di assoggettare il mancato rispetto delle misure di contenimento dell'epidemia di cui al suddetto decreto al trattamento sanzionatorio previsto dall'art. 650 c.p. La modestissima portata intimidante di questa risposta punitiva ha lasciato sin

da subito presagire quanto poi puntualmente verificatosi; vale a dire un altissimo numero di violazioni destinato a intasare gli uffici giudiziari, e dunque a preannunciare - almeno nella massima parte dei casi - la prescrizione delle contravvenzioni ipotizzate.

Può allora capirsi il tentativo, posto in essere da talune procure, di garantire un più generalizzato rispetto delle norme cautelari anti-epidemia facendo ricorso a una diversa e più temibile contravvenzione: quella non oblazionabile prevista all'art. 260 del testo unico delle leggi sanitarie del lontano 1934, che punisce con la pena congiunta dell'arresto e dell'ammenda "chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l'invasione o la diffusione di una malattia infettiva". Si è peraltro trattato di un tentativo alquanto forzato, e comunque stroncato sul nascere dal più volte citato D.L. 25 marzo 2020, il quale ha provveduto a riformare radicalmente l'intera disciplina sanzionatoria di contrasto alla COVID-19 per renderla più razionale ed efficiente.

Il primo e fondamentalissimo passo in tal senso è consistito nell'assoggettamento delle ipotesi di inosservanza delle prescrizioni (ormai minuziosamente elencate all'art. 1, comma 2 del nuovo decreto-legge) a una sanzione amministrativa da 400 a 3.000 euro irrogata dal prefetto e retroattivamente applicabile (nella misura ridotta di 200 euro) anche alle precedenti ipotesi contravvenzionali. In tal modo, con una sola mossa, si è provato a spazzare via tutti i succitati meccanismi che inficiavano la portata dissuasiva della precedente disciplina.

Certamente, una attenta analisi della nuova disciplina sanzionatoria disvela i suoi perduranti (molteplici ma meno macroscopici) rischi di ineffettività. Certamente, anche a causa della rapidissima stesura del testo, la regolamentazione del nuovo illecito amministrativo presenta difetti redazionali, lacunosità, incongruenze e financo profili di incostituzionalità; tuttavia è legittimo pensare che i lati positivi della riforma superino ampiamente quelli negativi.

In ogni caso, i pregi correlati alla nuova disciplina sanzionatoria della normativa anti-coronavirus non si limitano a una ben più dettagliata specificazione delle prescrizioni imposte e alla depenalizzazione delle relative violazioni. Il D.L. del 25 marzo ha infatti introdotto una nuova contravvenzione in caso di violazione del "divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus". In questo caso, però, in ragione della maggior gravità di questo reato (indubbiamente di pericolo astratto, ma pur sempre caratterizzato da un significativo grado di pericolosità) la contravvenzione in oggetto risulta non oblazionabile.

Infine, va ricordato che, ai sensi dell'art. 4, comma 6 del decreto-legge in esame, la suddetta contravvenzione non trova applicazione qualora il fatto integri il delitto di epidemia colposa o addirittura i delitti di epidemia dolosa, lesioni, omicidio. Come ovvio, infatti, nel punire i vari tipi di violazione delle prescrizioni *ad hoc*, la recente normativa anti-coronavirus lascia aperto il campo all'applicazione, in relazione al medesimo fatto, di norme incriminatrici connotate da un maggior disvalore.

In definitiva, per quanto sin qui accennato si può affermare che il D.L. del 25 marzo 2020 ha realizzato un condivisibile sistema di progressione sanzionatoria incentrato sulla diversa gravità del pericolo causato dal mancato rispetto delle prescrizioni, ovvero sul passaggio dal pericolo al danno correlato alla condotta inadempiente. Si tratta tuttavia di un sistema ancora caratterizzato da difetti di vario tipo verosimilmente dovuti all'urgenza della riforma. Un sistema che, per altro verso, se da un lato ha comportato nell'immediatezza della riforma una forte diminuzione delle violazioni, attualmente pare non riuscire soddisfare appieno le aspettative del Governo, in quanto i dati degli ultimi giorni dimostrano un nuovo innalzamento del numero delle violazioni e delle conseguenti sanzioni. Ma questo fenomeno va verosimilmente collegato alla oggettiva difficoltà di far accettare alla generalità dei consociati restrizioni alle libertà e diritti

fondamentali destinate inevitabilmente a risultare sempre più insopportabili col trascorrere del tempo, e alla contestuale scelta di non aver voluto spingere eccessivamente sull'acceleratore della deterrenza approntando un vero e proprio diritto penale "di lotta" o addirittura "del nemico" per sconfiggere ad ogni costo l'epidemia.

In ogni caso, l'evoluzione della complessiva normativa anti-coronavirus dimostra una maggiore consapevolezza sia del fenomeno da combattere sia dei mezzi legali da predisporre a tale scopo senza stravolgere completamente i principi dello stato di diritto; e tutto lascia supporre che in futuro sia possibile perseguire un ulteriore affinamento delle relative fonti, destinate peraltro a mantenere il loro carattere marcatamente emergenziale.

Come però ricordato in apertura, l'epidemia in atto chiama in causa il diritto penale, e più in generale il diritto punitivo, sotto ulteriori, molteplici aspetti. Qui ci si limiterà a esporre sinteticamente talune delle questioni più rilevanti tra quelle sinora meno sviscerate dai commentatori.

4. **Odiosità dei reati di approfittamento dei soggetti vulnerabili o impegnati nella lotta al SARS-CoV-2 e speciali esigenze di tutela**

Come ogni situazione-limite, la COVID-19 sembra marcare le differenze tra gli uomini, collocarli almeno momentaneamente in ben distinte categorie. In questa sede interessa evidenziarne tre: quella delle vittime o comunque dei soggetti vulnerabili, quella degli eroi o comunque dei coraggiosi e quella dei lestofanti che si approfittano delle minorate difese degli uni e degli altri. La cronaca si incarica di informarci del fatto che i malati, i soggetti preoccupati dall'epidemia, i medici e gli infermieri impegnati nel contrastarla cadono spesso vittime di individui che sfruttano questo drammatico contesto per porre in essere reati di varia natura, anche se quasi sempre contro il patrimonio. Furti di presidi sanitari lasciati momentaneamente incustoditi quando non di portafogli e telefonini del personale ospedaliero dedito alla cura degli infetti; truffe, specie ma non solo via internet, a privati e a enti pubblici impegnati nella ricerca di farmaci e strumenti ritenuti utili in questa emergenza; messa in vendita di mascherine e corredi per la diagnosi domiciliare del SARS-CoV-2 con caratteristiche tali da ingannare i compratori e a metterne a rischio la salute; minacce truffaldine tese a favorire i furti nelle abitazioni; raccolta non autorizzata di fondi a beneficio delle vittime dell'epidemia; ingresso abusivo nelle abitazioni con scuse varie (effettuare tamponi, controllare la temperatura corporea, ecc.) per poi depredare le ignare vittime. Come ben si vede, davvero notevole è la fantasia criminale dei soggetti indotti a vedere nell'attuale situazione emergenziale una preziosa occasione per guadagni tanto facili quanto illegali. D'altronde, è cosa nota che reati almeno per certi aspetti analoghi tendono a essere commessi anche durante ogni tipo di calamità, a partire dalle inondazioni e dai terremoti.

Come si sa, in tempo di guerra i soggetti in questione - se scoperti - avrebbero di che pentirsi amaramente delle loro azioni. Certo, numerosi commentatori non hanno mancato di sottolineare le differenze sul piano politico e giuridico intercorrenti tra una guerra e una calamità naturale, sia pure essa una epidemia disastrosa. Ma resta il fatto che per gran parte della pubblica opinione l'attuale epidemia è considerata alla stregua di un evento bellico, cosicché assai simile appare il senso di ripulsa (o, se si preferisce, il giudizio di rimprovero) per gli atti di sciacallaggio realizzati in questi pur diversi contesti.

In particolare, è opinione diffusa che gli autori dei summenzionati reati meritino di essere senz'altro puniti più severamente di quanto non avverrebbe in tempi normali. In casi simili, quindi, le circostanze aggravanti comuni previste all'art. 61, n. 1 e n. 5, c.p. non riescono a fotografare adeguatamente il disvalore sociale dei fatti in questione. Ciascuna di esse infatti - come noto - comporta un aumento della pena che non può oltrepassare un terzo della stessa; senza

contare la possibilità che queste circostanze vengano considerate equivalenti o addirittura soccombenti in sede di bilanciamento con le circostanze attenuanti. Un giudizio almeno in parte analogo sembrano meritare le circostanze aggravanti speciali e ad effetto speciale di analogo tenore, come ad esempio quella prevista in tema di truffa dall'art. 640, comma 2, n. 2 *bis*. Anche in questo caso, infatti, l'aggravante in questione può essere bilanciata con qualsivoglia attenuante, vanificando il non trascurabile aumento di pena che essa dovrebbe comportare.

Verrebbe allora fatto di immaginare fattispecie autonome, capaci di riflettere il ben diverso grado di illiceità del fatto, se commesso con l'intenzione di trarre ingiusto profitto dalle situazioni emergenziali analoghe all'attuale epidemia. Tuttavia questa soluzione non sembra felice, stante la verosimile incompletezza del catalogo delle fattispecie in questione, dovuta alla realistica impossibilità di pre-calcolare tutte le condotte illecite realizzabili in situazioni analoghe.

La strada migliore sembrerebbe allora quella di introdurre una circostanza comune ad effetto speciale e non bilanciabile, in quanto espressiva di un diverso grado di illiceità irrinunciabilmente sancito dal legislatore e pertanto non intaccabile dalla eventuale compresenza di circostanze attenuanti.

Una siffatta circostanza, che andrebbe prevista con la massima sollecitudine e che potrebbe eventualmente applicarsi solo nei casi in cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, presenterebbe il duplice vantaggio di rispecchiare l'esigenza retributiva connaturata alla proporzionalità della pena e ad assolvere quella funzione generalpreventiva che può offrire solo un elemento "accidentale" del reato escluso a priori da ogni giudizio di bilanciamento, come tale destinato a influire in modo decisivo non solo sul momento commisurativo della pena, ma anche su tutta una serie di situazioni capaci di condizionare nel profondo la vicenda processuale e il livello di afflittività del suo esito.

Considerazioni di diverso tenore suscitano quelle situazioni di odioso approfittamento incapaci di essere canalizzate in una fattispecie penale e dunque di rientrare nello spettro applicativo della summenzionata circostanza. Il pensiero corre innanzitutto alla messa in vendita a prezzi esorbitanti di presidi sanitari di difficile reperibilità. Per ipotesi siffatte forte è, specie in periodi di generalizzato disagio sociale, il "desiderio di penalità". È tuttavia da ritenersi preferibile in questi casi il ricorso a sanzioni amministrative a carattere pecuniario o interdittivo, verosimilmente dotate di un più elevato tasso di effettività. In particolare, non sembrerebbe inadeguata, almeno in talune ipotesi, la sanzione amministrativa della chiusura temporanea dell'esercizio, del resto prevista in via accessoria dall'attuale normativa anti-coronavirus per colpire la violazione di talune specifiche misure relative ad attività commerciali, professionali e d'impresa.

5. **Il rischio di moltiplicazione dei reati commessi in stato di necessità**

È stato sottolineato da Luigi Ferrajoli come, nelle moderne società, la vita dell'uomo, anche nel senso fisico del termine, sia "affidata alla sua integrazione sociale, e cioè a condizioni materiali e a circostanze giuridiche e sociali di vita che vanno ben al di là della sua libera iniziativa".

L'esperienza dell'attuale epidemia ci riporta prepotentemente a questa verità. Le ferree regole del distanziamento fisico compromettono senza scampo i già fragilissimi equilibri su cui si regge l'esistenza delle fasce più indigenti della popolazione: basti pensare ai precari, ai lavoratori in nero e ai loro familiari, tutti privati all'improvviso della loro fonte di sostentamento e quasi sempre sforniti di adeguati ammortizzatori sociali. Per non parlare poi dei sempre più numerosi senzatetto costretti a mendicare, la cui sopravvivenza spesso dipende dall'obolo di quei passanti come per incanto spariti a seguito delle norme anti-coronavirus.

La COVID-19 ha fatto sì che queste categorie di soggetti si trovino confrontati con una situazione eccezionale che potrebbe essere non di breve durata, che mette in pericolo la loro stessa sopravvivenza e che praticamente non consente loro nessuna contromisura adeguata. Il pessimismo della ragione induce a concordare con chi ritiene che "in casi del genere (...) pensare di scongiurare il 'pericolo attuale di danno grave alla persona' ricorrendo ai presidi sociali, equivarrebbe a ridurre lo studio della disciplina giuridica positiva a mero esercizio di astrazione concettuale" (R. Cappitelli).

Ecco dunque, nell'attuale temperie, profilarsi il rischio che rispetto a una variegata gamma di condotte lesive di beni giuridici di rilevanza costituzionale - e innanzitutto del patrimonio nelle sue diverse configurazioni - possa entrare problematicamente in gioco l'istituto dello "stato di necessità". Del resto, la cronaca di questi giorni riporta episodi di "assalto al supermarket" che rimandano all'assalto ai forni di manzoniana memoria. Certamente, nel caso di specie, le modalità dei fatti inducono a essere quantomeno scettici sull'operatività generalizzata di tale scriminante; ma altrettanto certamente non può essere escluso che, nel perdurare della crisi, episodi di questo tipo si moltiplichino nel nome di un "diritto al cibo" che, incarnandosi nell'art. 2 Cost., a giudizio di alcuni costituzionalisti travalicherebbe addirittura lo stato di necessità.

Mutatis mutandis, la questione appare destinata a riproporsi frequentemente con riferimento alle ipotesi di invasioni di edifici. Vero è che rispetto a molte di queste ipotesi fanno difetto i requisiti di attualità e inevitabilità del pericolo richiesti per la sussistenza della scriminante, anche perché la giurisprudenza di legittimità tende a valutare con rigore i singoli casi sottoposti al suo vaglio, condannando coloro che, pur versando in stato di palese indigenza, potrebbero in qualche modo essere ospitati da parenti oppure accolti in apposite strutture socio-assistenziali. Ma è anche vero che in altri casi la stessa Cassazione ha dovuto riconoscere come riconducibile allo stato di necessità l'occupazione di immobili realizzata in nome del diritto all'abitazione, del resto ormai da tempo considerato dalla Consulta rientrare tra i diritti fondamentali di cui all'art. 2 Cost. Ora, appunto, i casi di questo tipo potrebbero moltiplicarsi, essenzialmente per tre ragioni concomitanti: perché la crisi economica (invero, assai precedente all'attuale epidemia) ha ormai saturato la massima parte degli istituti pubblici di accoglienza, vanificando soluzioni lecite alternative all'occupazione abusiva di un alloggio; perché la COVID-19 ha fatto sì che quanti sono privi di abitazione rischino la salute e financo la vita propria e altrui in quanto possibili soggetti, passivi o attivi, del contagio; perché sempre la COVID-19 sconsiglia l'utilizzo di dormitori comuni in quanto potenziali vettori di contagi di massa. Nell'attuale situazione, insomma, servirebbero tra le altre cose anche moltissimi alloggi pubblici da destinare ai soggetti più sfavoriti. Alloggi che, come si sa, risultano essere in numero assolutamente inadeguato alla bisogna.

Altrove, per vero, il problema è stato risolto in modo assai spiccio. Immagini recentissime provenienti dagli Stati Uniti ci mostrano come i parcheggi ormai senza auto dei casinò di Las Vegas chiusi a causa del coronavirus siano stati transennati e specificamente adibiti a dimora dei senza tetto, i quali vedono peraltro assicurate le regole di *social distancing* dalle strisce bianche originariamente pensate a misure dei SUV americani e ora destinate a delimitare il loro spazio vitale. Ma, a prescindere dal fatto che in certi casi agli *homeless* nostrani nemmeno questo sembra concesso, non si vuole neanche pensare all'eventualità che forme siffatte di "confinamento dei diversi" possano precludere a questi ultimi il ricorso a una scriminante concepita - appunto - per chi come loro versa in stato di necessità. Appare infatti evidente che - stante la concreta attualità di un pericolo di contagio tale da indurre il Governo a imporre ai cittadini, salvo eccezioni, l'obbligo di restare all'interno delle proprie abitazioni - dovrebbe apparire assolutamente scontato l'esito di un giudizio di proporzione tra il bene leso nelle ipotesi di ingresso abusivo e il pericolo,

per sé e per la collettività, derivante dal rimanere, nel corso di una epidemia, all'aperto in compagnia di altri diseredati.

Stando così le cose, va dunque ribadito che sembra facile immaginare nel prossimo futuro un rapido aumento non solo dei furti non perseguibili, ma anche delle occupazioni abusive in relazione alle quali il recupero degli immobili da parte dei legittimi proprietari risulterebbe assai arduo se non impossibile.

In realtà, la situazione appare aperta a sviluppi non del tutto prevedibili. In effetti, il carattere di *extrema ratio* della scriminante in oggetto la rende implicitamente uno strumento pensato per singole, specialissime situazioni, e non certo per fenomeni generalizzati. Come si sa, il riconoscimento dello stato di necessità, anche quando pienamente giustificato, implica infatti un turbamento della pace sociale direttamente proporzionale al numero degli episodi scriminati. In altre parole, l'esigenza di tenuta generalpreventiva delle norme, compromessa dalla eventualità di una loro frequente paralisi ad opera dell'art. 54 c.p., potrebbe forse riservare sorprese in sede di concreta applicazione di quest'ultimo. L'ovvio, seppur assai ottimistico auspicio, è che lo Stato - destinato comunque a uscire stremato dall'attuale epidemia - sappia trovare le risorse per potenziare, al pari delle unità di terapia intensiva, anche quei supporti socio-assistenziali che consentano di limitare al massimo le succitate evenienze. In caso contrario la crisi causata dal SARS-CoV-2 potrebbe produrre un numero elevato di episodi causativi di allarme sociale o, in alternativa, potrebbe favorire soluzioni giurisprudenziali oltremodo rigide nel riconoscere la sussistenza dello stato di necessità, dunque regressive rispetto al nostro attuale livello di civiltà giuridica.

6. **Le diverse forme di responsabilità penale connesse agli specifici obblighi gravanti su singole categorie di soggetti**

Immagini pubblicate da tutti i media europei hanno immortalato la ressa dei cittadini francesi in occasione delle elezioni amministrative di metà marzo 2020, le gioiose manifestazioni di piazza l'8 marzo in Spagna per la festa dalla donna, le orde di sciatori stipati nelle cabinovie di Ischgl quando già da molti giorni chi di dovere sapeva quanto questa famosa stazione turistica austriaca fosse divenuta un pericoloso focolaio epidemico. Altre immagini hanno mostrato un po' dovunque medici senza le prescritte mascherine e infermieri con camici da parrucchiere impegnati a curare malati contagiosissimi, e poi operai o impiegati di mille imprese dediti, anche nelle ultime settimane, al lavoro senza che fosse consentito loro di rispettare le più elementari misure di distanziamento sociale. Da ultimo, riprese televisive trasmesse in prima serata hanno rivelato la disumana realtà di certe case di riposo dove gli anziani infettati muoiono senza il supporto dell'ossigeno e senza cure palliative.

Tutte queste immagini hanno un comune denominatore: l'impreparazione/imprevidenza di taluni soggetti politici, amministrativi, imprenditoriali, sanitari di fronte a una epidemia tremenda e nuova, ancorché già da alcuni mesi preannunciata. Si tratta di una constatazione, ormai pacifica, che non annulla certo i meriti dei molti impegnatisi a fondo scala per contenere il contagio e le perdite di vite umane, ma che chiede una risposta.

Su quale sia la risposta più opportuna, però, l'opinione pubblica è divisa: alcuni vorrebbero che le responsabilità, specie se governative o comunque apicali, restassero circoscritte al piano politico, morale, lavorativo; altri preferirebbero invece che, almeno nei casi in cui emergano palesi errori, l'ultima parola spettasse alla magistratura.

Questo secondo punto di vista sembra senz'altro, almeno tendenzialmente, il più in linea col sistema costituzionale non solo nostro, ma anche della massima parte dei Paesi europei. In questi Paesi, come noto, la responsabilità politica dei soggetti politici non esclude, in genere, una

parallela responsabilità giuridica nei casi in cui essi violano la legge; responsabilità che diviene penale laddove siano posti in essere comportamenti costituenti reato. Vero è che la maggior parte degli Stati ha adottato specifiche norme sull'immunità dei capi di Stato e dei membri del Parlamento. Tuttavia le norme sull'immunità dei ministri sono assai meno frequenti e, quando presenti nel sistema, risultano di portata circoscritta. In definitiva, come sottolinea un importante documento del Consiglio d'Europa, "in un sistema politico governato dai principi dello Stato di diritto, anche i ministri devono rispettare la legge e se la violano possono incorrere in responsabilità legali", se del caso a carattere penale. E questo - che vale ovviamente anche per gli appartenenti al ceto politico regionale e locale - riguarda a maggior ragione un Paese come il nostro, nel quale lo stato di emergenza non autorizza deroghe alla Costituzione.

Tuttavia, anche considerando in linea di principio scontata l'ammissibilità della responsabilità penale dei governanti e dei soggetti afferenti ai quadri politici intermedi, per tutti costoro resta elevata la concreta possibilità di sfuggire ai rigori della legge penale. È infatti opinione abbastanza diffusa che le responsabilità dei soggetti politici raramente trapassino dal piano politico a quello giuridico, anche in ragione della generalizzata incertezza, spesso interpretata *in bonam partem*, in merito al "punto di confine" tra l'una e l'altra forma di responsabilità. Questo vale, a maggior ragione, per le scelte politiche in merito alle misure da adottare in vista del contenimento della COVID-19; scelte che, come si sa, almeno entro certi limiti scontano le tuttora perduranti incertezze della scienza in argomento.

Per altro verso, anche i soggetti privi di funzioni politiche ma comunque collocati in posizioni apicali costituiscono degli ostici bersagli penali in caso di mancato rispetto delle specifiche prescrizioni loro imposte dalle norme anti-coronavirus. Infatti, quantomeno in relazione a episodi meno eclatanti di quelli ricordati all'inizio di questo paragrafo, l'istituto della delega di funzioni riesce sovente a porli al riparo dagli strali della legge.

Ancora, merita di essere sottolineato che, in relazione a entrambe le categorie di soggetti in precedenza ricordate, non sempre la via legale perseguita in prima battuta rispetto a fatti anche gravi riconducibili alla recente epidemia risulta essere quella penale. In taluni casi, infatti, a essere chiamati in causa sono stati innanzitutto i giudici civili, a seguito di *class actions* in Italia ormai destinate, dopo la riforma del 2019, a essere disciplinate in un prossimo futuro non più dal codice del consumo, ma da quello di procedura civile. Infine va detto che, rispetto a certi processi penali innescati dai comportamenti negligenti di soggetti apicali (ma anche, per vero, di soggetti ad essi sottoposti), a essere giudicati non saranno solo i soggetti in questione ma anche, se del caso, gli enti nell'ambito del procedimento per l'illecito amministrativo da reato riunito al (o separato dal) parallelo procedimento penale ai sensi dell'art. 38, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231.

Di fatto, in relazione alla già ricordata situazione creatasi a Ischgl nello scorso marzo è stata attivata sia una azione di classe promossa dall'associazione austriaca per la difesa dei consumatori sia una inchiesta penale da parte della locale procura. Del pari, confermando l'attuale tendenza a valorizzare le c.d. *human rights class actions*, il nostro Primo Ministro e il nostro Ministro della sanità sono stati fatti oggetto di una azione di classe a scopo risarcitorio, mentre a carico del Governo e dei tecnici da esso nominati è stata presentata una denuncia penale per il reato di epidemia colposa.

In ogni caso, un po' ovunque, ma soprattutto nei Paesi europei più colpiti dall'epidemia, si stanno moltiplicando le denunce penali. Per esempio, restando ai soggetti politici, già alla fine di marzo contro il Primo Ministro francese Edouard Philippe e il suo ex ministro della Sanità Agnés Buzyn erano state presentate non meno di sei denunce per reati che spaziano dall'omicidio colposo alle lesioni colpose, dalla "omissione volontaria di adottare le misure necessarie a combattere un sinistro" alla "deliberata messa in pericolo della vita altrui". Quanto alla Spagna,

il già ricordato fatto di aver permesso che la festa dell'8 marzo avvenisse in spazi pubblici è ormai da tempo sotto la lente dei magistrati, che stanno vagliando la sussistenza di diversi illeciti penali dopo aver faticosamente individuato i presunti soggetti responsabili. Sempre in Spagna, si stanno inoltre rapidamente organizzando alcuni gruppi di infettati per sollecitare azioni penali volte a perseguire i responsabili della mancata consegna dei presidi sanitari necessari a evitare il contagio.

Anche in Belgio la rabbia dei cittadini nei confronti dei ritardi e delle disfunzioni palesate della Stato nella lotta alla COVID-19 sta montando e appare destinata a sfociare in una denuncia collettiva per "non assistenza di persona in pericolo" e per "messa in pericolo della salute pubblica", specialmente ma non solo a causa dei ritardi nella consegna dei presidi sanitari necessari ai medici come ai comuni cittadini, specie se ospiti di case di riposo (anche in questo Paese divenute pericolosi focolai d'infezione).

Certo, è davvero troppo presto per giudicare iniziative legali appena iniziate o addirittura soltanto preannunciate. Tuttavia, certe dichiarazioni di taluni operatori del diritto stranieri coinvolti in queste vicende (giudici, avvocati, consulenti legali) inducono a ritenere che la assoluta eccezionalità dei fatti e la mancanza di precedenti giudiziari in merito a vicende analoghe favoriscano approcci improvvisati, nell'ambito dei quali si cerca, quasi a tentoni, quali possano essere i soggetti imputabili e quanti di costoro meritino davvero un "rimprovero penale".

Venendo ora all'Italia, sull'onda di episodi a volte di una drammaticità quasi inimmaginabile, le procure appaiono sempre più decise a indagare in merito a quanto avvenuto in certe case di riposo o in taluni ospedali, le une e gli altri trasformati in focolai epidemici causativi di un alto numero di morti. Proprio in questi giorni i registri degli indagati incominciano a riempirsi di nomi, in relazione a svariate ipotesi di reato, quali innanzitutto l'epidemia colposa e l'omicidio colposo. Non sorprende dunque che varie testate giornalistiche parlino, sia pure con diversità di accenti, di una nuova stagione di "Mani pulite" finalizzata a "fare giustizia" in relazione ai fatti verificatesi nelle summenzionate strutture.

Al di là del futuro esito di queste vicende, appare comunque ormai evidente che il perdurare della COVID-19 e il conseguente varo a getto continuo di norme cautelari sempre più pervasive hanno determinato un incredibile aumento delle persone coinvolte nella gestione dell'emergenza sanitaria. Al punto che, praticamente, ogni soggetto titolare di una qualsivoglia responsabilità - dal nostro Primo Ministro a un Presidente di regione, dal sindaco di un comune grande o piccolo al *CEO* di una multinazionale, dal responsabile di una società di catering all'amministratore di un condominio, da un medico di rianimazione a un infermiere - è divenuto portatore di specifici obblighi cautelari che lo espongono inevitabilmente a rischi penali, non solo ma in specie a carattere omissivo.

La potenziale casistica si presta a variabili pressoché infinite. Qui basterà ricordare che, per la soluzione dei singoli casi, un dato significativo potrebbe essere costituito dal ruolo pubblico o privato dei soggetti imputati. Quanto ai primi, conseguenze rilevanti potrebbero discendere dalle diverse funzioni da essi svolte (politiche, politico-gestionali, gestionali, esecutive); quanto ai secondi, fondamentale sarebbe la distinzione tra i soggetti apicali (aventi, volta a volta, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di un'unità organizzativa dell'ente) e soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei suddetti soggetti apicali.

Una ulteriore distinzione ricca di ricadute penali può anche essere quella tra soggetti (come i medici e paramedici) portatori di un particolare obbligo di esposizione al rischio e soggetti non tenuti a tale obbligo.

Per un verso o per l'altro, comunque, in capo a tutti costoro incombono obblighi innumerevoli e a volte difficilmente padroneggiabili. Per i datori di lavoro e i dirigenti, ad esempio, moltissimi (e non di rado poco noti) sono gli obblighi penalmente sanzionati

discendenti dal combinato disposto delle cangianti norme multilivello anti-coronavirus e delle molteplici disposizioni contenute, in particolare, nel Testo Unico sulla sicurezza del lavoro, anch'esso oggetto di frequenti aggiornamenti. Basti pensare all'obbligo di sanificazione e igienizzazione degli ambienti comuni di un condominio gravante sull'amministratore dello stesso, nel caso in cui questi venga a conoscenza della presenza nello stabile di soggetti contagiosi. Infatti, in base a una circolare del Ministero del lavoro, l'amministratore del condominio è equiparato al datore di lavoro pubblico e privato, e pertanto è tenuto a porre in essere tutte le prescrizioni previste dal succitato Testo Unico, a pena delle sanzioni contravvenzionali in esso previste all'art. 55.

Alla luce del reticolo di norme penalmente tutelate e aventi come destinatari qualsiasi soggetto portatore di posizioni di garanzia in materia sanitaria potrebbe allora risultare sorprendente come assai spesso costoro, in caso di mancato rispetto delle norme anti-contagio a loro carico, abbiano in realtà assai poco da temere dagli artt. 589 e 590 c.p., concernenti come noto i delitti di omicidio colposo e di lesioni personali colpose.

Infatti, quanto all'evento lesivo rappresentato dalla *trasmissione del SARS-CoV-2*, l'estrema contagiosità di questo virus e i non brevi tempi di incubazione rendono oltremodo difficile l'esclusione di serie causali alternative a quelle ascrivibili alle violazioni delle norme cautelari. Quanto invece alle *ulteriori lesioni o alla morte* causata da qualsivoglia condotta negligente (per esempio, il non aver tempestivamente applicato al malato in crisi di ossigeno un ventilatore disponibile), la tendenziale imprevedibilità del decorso di questa malattia fa sì che persino la persona meglio accudita possa aggravarsi e anche morire e la persona più trascurata guarire abbastanza celermente. Ancora una volta, quindi, rispetto ai malati di COVID-19, risulta nella massima parte dei casi davvero ostico stabilire una inattaccabile relazione causa-effetto tra le condotte colpose di un dato soggetto e gli eventi sfavorevoli a carico di uno o più contagiati.

7. **La legittimità, giustificabilità o indimostrabilità delle condotte negligenti del personale sanitario e i controversi progetti di scudo penale nei suoi confronti**

Da ultimo, vale la pena ritornare all'immagine del personale medico e paramedico intento a interagire, senza adeguate protezioni, con pazienti molto contagiosi. A causa della fragilità dei modelli organizzativi e gestionali delle strutture sanitarie italiane, al giorno 16 aprile 2020 i medici morti di COVID-19 erano 127, più di 10.000 erano gli operatori sanitari contagiati e la massima parte di essi aveva contratto il virus proprio assistendo le vittime dell'epidemia. Recenti dati statistici ci informano che in certe parti del territorio nazionale un positivo su tre è un operatore sanitario, e che, comunque, all'interno di questa categoria di lavoratori la percentuale dei soggetti positivi è assai spesso in doppia cifra. In tali condizioni, non desta stupore che i media abbiano denunciato spiacevoli episodi di assenteismo in un ospedale italiano, inducendo la locale Procura ad aprire un fascicolo al riguardo.

Ora, a prescindere da questo controverso episodio, sembra legittimo domandarsi se in certi casi i medici (e a maggior ragione gli infermieri) non possano rifiutarsi di svolgere i propri compiti in mancanza di adeguati presidi sanitari. Certo, è risaputo che tra i doveri del medico vi è quello di accettare il pericolo connesso all'espletamento delle proprie funzioni. È peraltro noto che il dovere giuridico del coraggio non include l'eroismo e l'accettazione del proprio probabile sacrificio, e dunque cessa in presenza di un "pericolo attuale di danno grave alla persona", vale a dire, in presenza delle condizioni atte a configurare la scriminante dello stato di necessità. Senza contare che un medico non adeguatamente protetto, messo a contatto con pazienti Covid-19, rischia facilmente di divenire positivo al virus e di rientrare in quella percentuale di sanitari infetti che si è appena ricordato essere assai alta; rischia, dunque, di risultare a sua volta un veicolo di

contagio, tanto più insidioso quanto più questa sua condizione gli sia ignota (come si sa, non a tutti i medici viene effettuato il tampone) e quanto più siano intensi i suoi contatti sociali. Di fatto, le carenze di misure di sicurezza nei riguardi dei soggetti facenti parte del personale sanitario hanno trasformato molti di costoro in diffusori del virus nei luoghi di lavoro come nelle proprie famiglie.

Alla luce di queste considerazioni i medici e paramedici che eventualmente si rifiutassero di svolgere il loro servizio per mancanza di adeguati dispositivi di protezione individuale non dovrebbero verosimilmente essere perseguibili per il reato di interruzione di pubblico servizio di cui all'art. 340 c.p., stante appunto la sussistenza di una causa di giustificazione a supporto del loro diniego. Si tratterebbe allora, nel caso in cui un loro paziente morisse per cause riconducibili "al di là di ogni ragionevole dubbio" a mancata assistenza, di individuare colui cui imputare l'evento morte. Compito, questo, invero oltremodo difficile, stante la presumibile impossibilità di attribuire a un singolo soggetto la responsabilità della carenza dei dispositivi di sicurezza alla base del rifiuto del medico a svolgere il suo compito. Ma, invero, il caso ipotizzato sembra rientrare in una "ipotesi di scuola", a causa della la già ricordata difficoltà di imputare la morte dei contagiati dal SARS-CoV-2 alla condotta omissiva del personale curante, e stante altresì la normale presenza, quantomeno nelle strutture ospedaliere, di personale medico in grado di supplire alle eventuali assenze dei colleghi.

Per il personale sanitario, i rischi di incriminazione in caso di omicidio o di lesioni colpose potrebbero dunque discendere, semmai, dall'enorme sovraccarico di lavoro causato dall'attuale epidemia e dalla conseguente profonda stanchezza di singoli medici o paramedici. Come ben si sa, infatti, condizioni di questo tipo sono atte a favorire situazioni di stress e pericolosi deficit di attenzione capaci di indurre chiunque a commettere errori anche gravi, in quanto tali teoricamente accertabili con una certa facilità. Analoghi errori potrebbero poi essere commessi proprio dagli operatori sanitari più generosi; cioè da quei medici e infermieri provenienti da altri reparti che, lungi dal farsi intimidire dalla già ricordata carenza dei presidi di sicurezza e dalla loro mancanza di un adeguato livello di specializzazione, hanno volontariamente accettato di integrare gli organici delle terapie intensive attualmente in forte difficoltà di fronte alla marea montante degli infetti con gravi complicanze polmonari.

A livello pratico, tuttavia, persino gli errori più marchiani a danno dei malati di COVID-19 potrebbero risultare difficilmente accertabili dai giudici. Basti pensare che questi malati sono spesso posizionati e sedati in modo tale da non poter riconoscere chi li accudisce; che il personale medico indossa dispositivi di protezione tali da renderlo praticamente irriconoscibile, che i parenti della vittima - ove quest'ultima sia stata ricoverata in ospedale - non possono né assisterla in vita né vederne il cadavere, che viene immediatamente avvolto in un apposito tessuto igienizzante e subito dopo chiuso in una bara zincata. A ciò si aggiunga, sempre nelle ipotesi di decesso, la non infrequente carenza di precisione nella compilazione della parte della scheda ISTAT relativa alle cause della morte e l'impossibilità di ottenere l'esame autoptico del defunto, attualmente vietato o quantomeno fortissimamente sconsigliato da una recente circolare ministeriale per evitare il rischio contagio.

Quanto sin qui detto, peraltro, non ha impedito alla Federazione nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri e alla Federazione nazionale degli ordini professioni infermieristiche, di dichiararsi allarmate a seguito della notizia secondo la quale taluni studi legali intenderebbero indurre i parenti delle vittime dell'epidemia ad avviare azioni legali, civili e penali, per presunte negligenze del personale sanitario.

Di qui, la presentazione, in vista della conversione in legge del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, di taluni emendamenti in tema di responsabilità penale degli operatori sanitari presentati da

esponenti delle più diverse forze politiche; emendamenti tesi a circoscrivere all'estremo l'area di punibilità colposa di questi operatori strenuamente impegnati a salvare vite umane. Attualmente, è acceso il dibattito in ordine all'opportunità di inserire all'interno del nostro sistema penale norme di questo tipo. In particolare, forti perplessità suscitano certi emendamenti volti ad ampliare a dismisura le categorie di soggetti beneficiari di un siffatto "scudo penale", sino a ricomprendervi anche i titolari di organi di indirizzo e gestione - e dunque soggetti con funzioni politiche, politico-gestionali e gestionali - che verrebbero messi al riparo anche dalle azioni legali intentate contro di loro dallo stesso personale sanitario.

Certamente, nella situazione di complessivo disorientamento in cui si trova immerso il nostro Paese, corre il rischio di apparire troppo ottimistico l'auspicio, pur doveroso, che si possa presto avere un complessivo quadro normativo capace di conciliare le opposte istanze di giustizia sostanziale: da un lato le richieste di comprensione per gli errori di inesperienza e negligenza commessi a tutti i livelli in contesti esasperatamente emergenziali, dall'altro la pretesa di ottenere verità e rispetto per le vittime di questa tragedia.